

Cura Italia – Principali modifiche apportate dalla Camera

Ammortizzatori sociali:

CIGO e FIS:

- **soppressa la previsione della preventiva comunicazione, consultazione e dell'esame con le organizzazioni sindacali;**
- **possibile estensione fino a 3 mesi della durata del trattamento CIGO e FIS per le unità produttive collocate nella zona rossa prevista dal [DPCM 1° marzo 2020](#) o a favore dei lavoratori residenti altrove ma che lavorano per le suddette unità produttive;**
- **fra i destinatari di tali strumenti di sostegno anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;**
- **possibili rinnovi o proroghe dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti** (disposizione valevole anche per CIGD): in particolare, è reso non operativo il divieto di tali operazioni ove siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, così come il divieto di nuovo rapporto a tempo determinato in assenza del 'intervallo minimo di 10/20 giorni (a seconda dalla lunghezza del rapporto);

CIGO per lavoratori in CIGS:

- **i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del DPCM del 1° marzo 2020 che, alla data del 23 marzo 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione della CIGO per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi nei limiti delle risorse consentite:**
- **istituto previsto, non solo per la sospensione dell'attività lavorativa, ma anche per sua riduzione;**
- **l'accordo sindacale non è richiesto, oltre che per le aziende fino a 5 dipendenti, anche in relazione ai dipendenti di datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- **destinatari di tali strumenti di sostegno sono anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;**
- **per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**
- **domande esenti da imposta di bollo;**
- **possibile estensione fino a 3 mesi della durata del trattamento in relazione a datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa**

nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni. **Al di fuori di tali ambiti territoriali, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna**, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, **possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane**, aggiuntivo a quello di 9 settimane, nei limiti delle risorse previste.

Ulteriore indennità a favore di determinati lavoratori autonomi per chi svolge attività nei comuni della zona rossa:

- **concessione, per un massimo di tre mesi, di un'indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.** La misura è erogata in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata INPS e che **svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020** o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità è parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e non concorre alla formazione del reddito. **Tale indennità sembra doversi cumulare con l'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 del D.L. 18/2020;**

Fondo centrale di garanzia PMI: vale quanto scritto nel [decreto Liquidità](#)

Intervento del Fondo di garanzia PMI per i primi comuni colpiti dall'epidemia COVID-19, ovvero zona rossa:

- si prevede che, fino al 2 marzo 2021, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è concessa:
 - a) **a titolo gratuito** e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola di 2,5 milioni di euro;
 - b) **in favore delle piccole e medie imprese;**
 - c) con sede o unità locali **ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.**

Misure per il credito all'esportazione: vale quanto scritto nel [decreto Liquidità](#)

Rimessione in termini dei versamenti: il [decreto liquidità](#) ha prolungato i termini fino al 16 aprile

Sospensione dei versamenti di ritenute fiscali, contributive e assistenziali:

- fra le categorie che beneficiano della sospensione sino al 31 maggio (o il 30 giugno in 5 rate) dei predetti versamenti **sono state incluse le librerie non ricomprese in gruppi editoriali;**

Credito d'imposta per i negozi:

- viene precisato che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e ai fini ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19

- in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo e società in perdita sistematica;

Misure per internazionalizzazione del sistema Paese:

- introdotte nuove misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. In particolare, si stanziava:
 - a) 1 milione di euro per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e
 - b) 4 milioni di euro per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità.

Sospensione dei pagamenti delle utenze nei Comuni zona rossa:

- si prevede che, **nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020**, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), **disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.** L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni zona rossa:

- per far fronte alle difficoltà delle **imprese operanti nei primi territori più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati** concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese **con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020**, possono beneficiare della **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della**

durata dei piani di ammortamento. La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Carta Famiglia per Comuni zona rossa:

- viene prevista una deroga alla disciplina relativa al rilascio della Carta famiglia (legge 2028/2015) e alla sua parziale revisione da parte del DL 6/2020 per le zone inizialmente interessate dall'epidemia COVID-19: **per il 2020 possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico).**

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici:

- vale la pena ricordare, anche se la norma non è stata interessata da modifiche al Senato, che con tale disposizione (modificando una norma del DL 6/2020) viene chiarito, anche in applicazioni a principi di carattere generale previsti dal nostro ordinamento, che **il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 esclude la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del Codice Civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.** E' opportuno rammentare che l'articolo 1218 Codice Civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ai sensi dell'articolo 1223 del Codice Civile, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.